



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 6 Novembre 2015

Prot. n. 279/15

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dott. Matteo RENZI

AL MINISTRO DELL'INTERNO

On.le Angelino ALFANO

**AL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE**

On.le Marianna MADIA

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prof. Claudio DE VINCENTI

**AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO**

On.le Gianpiero BOCCI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO

LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

On.le Angelo RUGHETTI

A TUTTI I GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO

e, p.c.

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE**

Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Oggetto: RICHIESTA EMENDAMENTI ALL' AS 2111 (LEGGE DI STABILITA' 2016) – IL GOVERNO NON PUO' CONTINUARE A SOTTOPAGARE I VIGILI DEL FUOCO RISPETTO AGLI ALTRI CORPI DELLO STATO ED A PRIVARLI DI ISTITUTI PREVIDENZIALI DI COMPENSAZIONE DEI SERVIZI OPERATIVI. I VIGILI DEL FUOCO NON SONO NORMALI DIPENDENTI PUBBLICI E NON SONO CARNE DA MACELLO ! .

Sono oltre trent'anni che i Vigili del Fuoco soffrono una gravissima ed ingiustificata disparità di trattamento sia retributivo che pensionistico rispetto agli appartenenti altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile.

Basta verificare i dati sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici diffusi dalla Ragioneria Generale dello Stato per prendere dell'enorme divario.

Si riporta una sintetica tabella comprensiva del trattamento sia fisso che accessorio (fonte annuario statistico 2015 Ragioneria Generale dello Stato)

retribuzioni medie annue lorde in euro	2011	2012	2013
VIGILI DEL FUOCO	32.124	31.421	31.620
FORZE POLIZIA	38.494	38.203	38.095
FORZE ARMATE	39.671	38.994	38.804

A ciò si aggiungono tutta una serie infinita di sperequazioni pensionistiche e previdenziali, nonché di taluni istituti peculiari propri delle forze di polizia e delle forze armate quale riconoscimento dei servizi operativi e/o di riconoscimento delle responsabilità direttive e dirigenziali.

Se a tutto questo sommiamo la ridicola previsione di un misero aumento contrattuale contenuta nella bozza della legge di stabilità.

Aggiungiamo pure che su un organico di 32 mila vigili del fuoco ne mancano circa 3500, che l'età media dei vigili del fuoco è sopra i 45 anni, ovvero quasi incompatibile con le esigenze di sicurezza e soccorso pubblico.

Per questi motivi i vigili del fuoco sono altamente demotivati e sfiduciati da una politica che non riconosce loro nemmeno la parità di trattamento rispetto agli altri Corpi, nonostante analogo (ed in alcuni casi superiore) tributo di vite umane e di infortuni sul lavoro.

Tutto quanto sopra premesso per chiedere misure di specificità per i vigili del fuoco con stanziamenti specifici nella legge di stabilità ora in discussione al Senato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo sotto alcuni emendamenti al DDL AS 2111 (legge stabilità per il 2016) predisposti dal CONAPO, che rendono chiare le differenze da sanare e le motivazioni.

Chiediamo a quanti in indirizzo di sostenere almeno alcuni di questi emendamenti quale atto di giustizia e parità di trattamento.

Di seguito testi e spiegazioni degli emendamenti suggeriti dal CONAPO.

AS 2111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

EMENDAMENTO ALL'ART. 27

(ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL'ASSEGNO FUNZIONALE AL COMPIMENTO DEI 17,27 E 32 ANNI DI SERVIZIO – ESTENSIONE AI DIRIGENTI E DIRETTIVI DEI VIGILI DEL FUOCO DEI MECCANISMI RETRIBUTIVI AI 13 E 23 ED AI 15 E 25 ANNI DI SERVIZIO)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».

MOTIVAZIONE: Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento è bel lungi da perseguire la totale equiparazione per la quale servirebbe circa il quadruplo delle risorse quantificate nel presente emendamento, tuttavia costituisce un primo importante riconoscimento per l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i Vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini.

L'emendamento prevede l'estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'assegno funzionale pensionabile già corrisposto all'analogo personale delle forze di polizia (ma anche già corrisposto agli appartenenti alle forze armate), al compimento dei 17,27 e 32 anni di servizio.

Prevede inoltre l'estensione al personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei meccanismi retributivi di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 121/81, al compimento dei 15 e 25 anni di servizio, nonché l'estensione ai medesimi dei meccanismi retributivi di cui all'art. 43 ter della legge 121/81, al compimento dei 13 e 23 anni di servizio.

A motivazione dell'emendamento va anche evidenziata la similitudine istituzionale tra i vigili del fuoco e le Forze di polizia. I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di *"agenti di pubblica sicurezza"*. Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall'art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229*). Oltre a ciò l'art. 6 del D.Lgs 139/06 attribuisce ai Vigili del fuoco anche compiti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle attività istituzionali.

Difatti il Consiglio di Stato – sez. Giurisdizionale, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che *«il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza»*.

Di concorde parere la Cassazione penale (sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986) che annovera anche i vigili del fuoco tra soggetti attivi del reato di cui all'art.329 c.p., quali agenti della forza pubblica, essendo investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Consiglio di Stato – se. Consultiva (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979), ha affermato che *«l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta "attività di pubblica sicurezza", di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione ratione materiae. Ciò in quanto, come si evince dalla lettura dell'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito naturale ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni»*.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha quindi preminenti funzioni di "polizia speciale ai fini della sicurezza pubblica" tanto è vero che per questi motivi il Consiglio di Stato – sez. Giurisdizionale (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che *« i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica*

sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981».

La norma risulta coerente ed attuativa dell' art. 19, comma 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «*Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*», nonché in prosecuzione delle finalità di perequazione peraltro già contenute all' art. 1, comma 156 della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350.

COPERTURA FINANZIARIA: L'attuazione dei principi di perequazione retributiva mediante estensione ai vigili del fuoco dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 nonché di quelli di cui agli articoli 43, commi 22 e 23 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121 necessita di una copertura finanziaria pari a 40 milioni di euro all' anno.

EMENDAMENTO ALL'ART. 27

(ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL'AUMENTO DEI SERVIZI OPERATIVI DI UN ANNO OGNI CINQUE AI FINI PENSIONISTICI)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

MOTIVAZIONE: Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento pone fine ad una delle tante ingiustificate disparità di trattamento tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli appartenenti alle Forze di polizia, estendendo anche ai primi l'applicabilità dell' articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284 previsto per i secondi, laddove prevede che « *Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto*».

Peraltro identiche previsioni sono, sin dagli anni '70, già destinate anche all'omologo personale delle Forze Armate, evidenziando quindi l'assurdità dell'esclusione dei soli Vigili del Fuoco.

L'emendamento, in analogia agli altri corpi, è quindi riferito al solo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio e quindi adibito ai servizi operativi.

Va inoltre specificato che nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura questa incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate in detti servizi entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Ad ulteriore motivazione dell'emendamento va anche evidenziata la similitudine istituzionale tra i vigili del fuoco e le Forze di polizia. I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza". Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229*). Oltre a ciò l' art. 6 del D.Lgs 139/06 attribuisce ai Vigili del fuoco anche compiti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle attività istituzionali.

Difatti il Consiglio di Stato – sez. Giurisdizionale, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che «*il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza*».

Di concorde parere la Cassazione penale (sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986) che annovera anche i vigili del fuoco tra soggetti attivi del reato di cui all'art.329 c.p., quali agenti della forza pubblica, essendo investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Consiglio di Stato – se. Consultiva (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979), ha affermato che «*l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta "attività di pubblica sicurezza", di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione razione materiae. Ciò in quanto, come si evince dalla lettura dell' art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito naturale ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni*».

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha quindi preminenti funzioni di "polizia speciale ai fini della sicurezza pubblica" tanto è vero che per questi motivi il Consiglio di Stato – sez. Giurisdizionale (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che «*i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981*».

L'emendamento costituisce attuazione del comma 2, dell'art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché prosecuzione dei principi di perequazione peraltro già contenuti anche all' art. 1, comma 156 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

COPERTURA FINANZIARIA: L'attuazione del principio di perequazione dell'aumento di un quinto del servizio prestato assume sempre meno rilevanza finanziaria in conseguenza dell'estensione del sistema contributivo a tutti i lavoratori a decorrere dal 01.01.2012 rendendo quindi il riconoscimento esclusivamente utile ai fini figurativi. Necessita pertanto di una copertura finanziaria pari a 8 milioni di euro all' anno a regime.

EMENDAMENTO ALL'ART. 27

(ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL'AUMENTO DEI SEI SCATTI (15%) IN AGGIUNTA ALLA BASE PENSIONABILE)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia».

MOTIVAZIONE: Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e segnatamente alle Forze di polizia.

L'emendamento pone fine ad una delle tante ingiustificate disparità di trattamento tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli appartenenti alle Forze di polizia, estendendo anche ai primi l'applicabilità dell'6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 e compensa economicamente il fatto che i vigili del fuoco devono lasciare il servizio ben prima degli altri dipendenti pubblici (e quindi con pensioni inferiori).

La norma risulta coerente ed attuativa dell' art. 19, comma 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», nonché in prosecuzione delle finalità di perequazione peraltro già contenute all' art. 1, comma 156 della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350.

COPERTURA FINANZIARIA: L'attuazione dei principi di perequazione pensionistica mediante estensione ai vigili del fuoco del meccanismo del 6 scatti di cui all'art. 6bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 necessita di una copertura finanziaria pari a 2 milioni di euro all' anno.

EMENDAMENTO ALL'ART. 27

(ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA ANCHE QUALORA NON ADIBITA A DIMORA ABITUALE PER RAGIONI DI SERVIZIO)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<e del Corpo nazionale vigili del fuoco,>>».

MOTIVAZIONE: L'art. 66 della legge 342/2000, dispone misure di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in

ragione dei frequenti trasferimenti di tale personale. I vigili del fuoco sono sottoposti a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale al pari degli appartenenti alle forze armate e di polizia, ma non beneficiano di tali agevolazioni, così esponendoli a non poter beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa. L'emendamento pone fine all'ennesimo ingiustificato deterioro trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia ed è congruente con la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010, di cui costituisce attuazione.

COPERTURA FINANZIARIA: L'emendamento, attesa l'esiguità dei numeri e dei correlati benefici, comporta oneri a carico del bilancio dello stato, quantificabili in 200 mila euro annue a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Oltre a quanto sopra si richiedono emendamenti di sblocco del turnover e di riconoscimento di aumenti contrattuali confacenti alla specificità lavorativa dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 183/2010, nonché di dare avvio alla previdenza complementare per i vigili del fuoco, altrimenti saranno i pensionati più poveri di tutto il pubblico impiego.

Per finanziare quanto sopra ci sono molti sprechi della cosa pubblica da tagliare.

Inoltre è possibile sin da subito risparmiare accorpendo nel ministero dell'Interno il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, mettendo a fattor comune le direzioni centrali amministrative, finanziarie e logistiche, e lasciando inalterate le direzioni centrali operative e di prevenzione nonché le funzioni della polizia di stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Parimenti, nel 2015, non ha più senso avere un Corpo nazionale dei vigili del fuoco in tutta Italia tranne nelle autonomie della Valle d'Aosta, Trento e Bolzano ove esistono Corpi dei Vigili del Fuoco autonomi.

Se anche questa volta il governo continuerà sulla strada del penalizzare i vigili del fuoco, non concedendo parità di trattamento rispetto agli altri Corpi dello stato, questo sindacato CONAPO avverte che non esiterà a scendere ancora una volta in piazza per manifestare le legittime lamentele dei Vigili del fuoco verso l'ennesimo governo che ignora i problemi di tale meritevole personale.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi**

